

20



# CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Area Finanziaria

## DETERMINA DEL SINDACO

n. 19 del 29-06-2016

Oggetto:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI - ANNO 2016

### IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo n. 507 del 15 Novembre 1993 con il quale è stata rivista ed armonizzata l'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2010;

RICHIAMATO l'art.1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n.296, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione avente per efficacia il 1° gennaio anche se le deliberazioni sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ;

VISTO il D.M. dell'01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 30 Aprile del corrente anno;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.48 comma 2 lettera f del D. Lgs. n.267/2000 la competenza nella determinazione delle aliquote dei tributi comunali è attribuita alla Giunta Comunale, salvo altre norme specifiche;

PRECISATO, altresì, che in merito si è recentemente espresso il Consiglio di Stato ( Sez. V – sentenza 1423 del 24.03.2014), con cui ribadisce il principio che all'Organo consiliare spetta delineare le linee fondamentali della politica fiscale del sistema tributario, ad esclusione delle scelte che attengono ai vincoli e agli obiettivi di bilancio;

PRECISATO che nella Regione siciliana, il cui ordinamento giuridico in materia di Enti locali è dotato di competenza esclusiva, sono di competenza consiliare le materie espressamente indicate dall'art. 32 della l.r. 48/91 e della Giunta Comunale quelle specificate dall'art. 15 della l.r. 44/91, conseguendone che al Sindaco va attribuita la competenza residuale per gli "atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti" ( art. 13 l.r. 26/08/1992 n.7, integrato dall'art.41, commi 1 e 2 della l.r. n.26/1993);

RITENUTO, pertanto, che al Sindaco è demandata la competenza in materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio, rispetto alle quali non può certo restare estranea la

materia tributaria e la definizione del *quantum* del prelievo di ricchezza che contribuisce a consolidare detta programmazione;

#### DETERMINA

Di stabilire per l'anno 2016, relativamente all'imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni, le tariffe come riportate nelle tabelle allegate alla presente determina, per farne parte integrante e sostanziale .

  
IL SINDACO



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

*Allegato alla Determina n°*

## **Parte I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

### **1. Pubblicità ordinaria (art. 12 e 7, c. 2,6 e 7)**

*Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - ( tariffa base ):*

Durata - per anno solare € 13,43

non superiore a 3 mesi,  
per ogni mese o frazione di mese € 1,34

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata - per anno solare € 26,86

Non superiore a 3 mesi,  
per ogni mese o frazione di mese € 2,69

Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 ed 8,5, la tariffa base è maggiorata del 50% (€ 20,14); per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100% (€ 26,86)

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

### **2. Pubblicità effettuata con veicoli ( art.13 e 7, c. 2,6 e 7)**

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autoflottranti, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni mq di superficie:

Durata - per anno solare € 13,43

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100 %.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;

per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al

trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 Gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- |                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg                  | € 74,37 |
| b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg                  | € 49,58 |
| c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | € 24,79 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100 %, in conformità all'articolo 7, c. 7 del D.Lgs. n° 507/1993.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **3. Pubblicità' effettuata con pannelli luminosi art. 14 c. 1.2.3**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadro di superficie in base alla seguente tariffa:

Durata – per anno solare	€ 41,32
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 4,13

#### **Modalità di applicazione dell'imposta ( art. 7 )**

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'articolo 7 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n° 507. Con il regolamento Comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto articolo.

#### **Dichiarazione e pagamento dell'imposta ( art. 8 e 9 )**

Per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni.

Con il regolamento Comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti articoli 8 e 9.

#### **Sanzioni ( art. 23 e 24 )**

Si applicano le sanzioni tributarie, di interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 23 e 24 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni.

Con il regolamento Comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti articoli 23 e 24.

## **PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **1. Misura del diritto ( art. 19 )**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle seguenti misure:

Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

- Per i primi 10 giorni	€ 1,14
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,34

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 %

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 % del diritto.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della /e maggiorazioni/e corrisponde al diritto totale dovuto.

### **2. Affissioni d'urgenza (art. 22, c. 9 )**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

### **3. Riduzione del diritto (art. 20 )**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.L. n. 15 novembre 1993, n° 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il Regolamento Comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto articolo 20.

Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

### **4. Pubblicità con proiezione (art. 14, c. 4 e 5 )**

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

durata:	per ogni giorno	€ 2,58
	per durata superiore a 30 giorni si applica:	
	per i primi 30 giorni la tariffa per giorno	€ 2,58
	dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	€ 1,29

### **5. Pubblicità con striscioni e mezzi simili ( art. 15, c. 1 )**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a € 13,43.

### **6. Pubblicità con aeromobili ( art. 15, c. 2 )**

Per la pubblicità effettuata da aeromobile mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: € 61,97

**7. Pubblicità con palloni frenati e simili ( art. 15, c. 3)**

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di € 30,99.

**8. Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili (art. 15, c. 5)**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno è di € 7,75.

**9. Riduzioni dell'imposta (art. 16)**

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.L.gs. 15 novembre n° 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il Regolamento Comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto articolo 16.

**10. Esenzione dall'imposta ( art. 17)**

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.L.gs.15 novembre 1993.

Con il Regolamento Comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto articolo 17.